(giurisprudenza di legittimità)

15. *Trasporto dei rifiuti.*

[1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario (60).

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi (61).

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (62).

5-*bis*. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria (63) (64)] (65).

---

(60) Comma così modificato dall'art. 1, *D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389* (Gazz. Uff. 8 novembre 1997, n. 261).

(61) Comma così modificato dall'art. 4, comma 23, *L. 9 dicembre 1998*, n. 426.

(62) Vedi, anche, il D.M. 1° aprile 1998, n. 145, con il quale sono stati stabiliti il modello ed i contenuti del formulario di cui al presente articolo.

(63) Comma aggiunto dall'art. 1, *D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389* (Gazz. Uff. 8 novembre 1997, n. 261).

(64) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 1, *O.M. 13 novembre 2000*. Per la compilazione dei formulari di cui al presente articolo vedi la *Dir.Min. 9 aprile 2002*.

(65) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 264, *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*. Vedi, anche, le altre

disposizioni di cui al comma 1, lett. *i*) e *o*) dello stesso art. 264.